**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,**

**I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**

**DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**

**Div. 3 - Ufficio di Statistica**

**PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2018**

**OBIETTIVO OPERATIVO:**

**STATISTICHE SULL’INCIDENTALITA’ NEI TRASPORTI STRADALI,**

**ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI STRADA**

**Stato di attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35**

**di attuazione della Direttiva 2008/96/CE**

**sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali**

*Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici*

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza*

*e la sicurezza nelle infrastrutture stradali*

**Contributo**

***Direzione Generale per le Strade e le Autostrade e per la Vigilanza***

***e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali***

*a cura dell’ Ing. Giuseppina Corbo e dell’Ing. Enrico Pettinelli*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale per le Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali

**Stato di attuazione del Decreto Legislativo 15 marzo 2011, n. 35**

**di attuazione della Direttiva 2008/96/CE**

**sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali**

In relazione alle attività del “Gruppo di lavoro sulle statistiche relative all’incidentalità, ai trasporti ed alle infrastrutture stradali”, il contributo della Direzione Generale per le Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali è rivolto prevalentemente all’analisi dell’incidentalità in ambito extraurbano.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (GU n. 209 del 7-9-2012 - Suppl. Ordinario n.182), in attuazione della [Direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio](http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=12855), ha introdotto azioni e procedure finalizzate al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali, in capo ad una pluralità di soggetti già esistenti (Amministrazioni pubbliche, enti gestori di strade, progettisti) e ad altri di nuova istituzione (l’Organo Competente, che ha la responsabilità totale dell’attuazione ed è pertanto soggetto terzo rispetto al gestore ed ai progettisti, e gli esperti di sicurezza delle infrastrutture stradali).

In linea con il principio generale delle Direttive comunitarie, il D. Lgs. n. 35/11 ha opportunamente previsto che le procedure si applicassero da subito sulla rete stradale transeuropea, e poi si estendessero progressivamente a tutte le altre strade con i tempi previsti dall’art.1, ovvero tale ambito dovrà essere esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2016, "*alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico*" ed è stata altresì prevista la possibilità di prorogare tale decorrenza, non oltre il 1° gennaio 2021.

Per la rete stradale di competenza delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali, è previsto che le disposizioni del D. Lgs. n. 35/11 costituiscano norme di principio.

Sono stati emanati decreti di proroga per l'estensione dell'applicazione della disciplina del D. Lgs. n. 35/11, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, alle strade appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale non comprese nella rete transeuropea:

* D.M. n. 426 del 30.12.15 che proroga il termine al 1° gennaio 2017;
* D.M. n. 434 del 07.12.16 che proroga il termine al 1° gennaio 2018;
* D.M. n. 573 del 20.12.2017 che proroga il termine al 1° gennaio 2019.

E’ in corso la valutazione della proposta di un’ulteriore proroga (proposta del 16.11.2018) dell'estensione dell'applicazione della disciplina del Decreto Legislativo alle strade appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale non comprese nella rete transeuropea, al 1° gennaio 2020.

Tra le motivazione di tale proposta è stato considerato il fatto che è in atto un’attività di revisione in corso della Direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, di cui il Decreto Legislativo 15 marzo 2011, n. 35, costituisce il recepimento.

Il D. Lgs. n. 35/11 ha previsto una serie di decreti attuativi concepiti secondo una logica unitaria e coordinata: tra i vari decreti quello previsto dall’articolo 8 di adozione delle Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, idonee ad agevolare l’applicazione delle attività relative ai controlli sui progetti ed alle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture stradali esistenti, assume un ruolo centrale rispetto agli altri in quanto costituisce la cornice all’interno della quale si inseriscono tutti gli altri provvedimenti e nel contempo ne fornisce una chiave di lettura finalizzata ad un'attuazione razionalizzata da parte della pluralità dei soggetti citati.

Le “***Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 15 marzo 2011, n. 35***” - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 137 del 02.05.12 (GU n. 209 del 7-9-2012 - Suppl. Ordinario n.182), vista la **progressiva estensione dell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 35/11 a tutte le reti stradali ricadenti nel territorio nazionale**, sono strutturate in modo che abbiano validità generale, e quindi rispondenti anche alle esigenze del prossimo futuro sia per l’ambito extraurbano sia per l’ambito urbano, anche come orientamento per l’eventuale definizione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di ulteriori modalità applicative in riferimento alla specificità delle reti stradali nei loro territori, e comunque coerenti con le presenti Linee Guida.

Le Linee Guida, oltre ad indicare le modalità per l’esecuzione dei controlli sui progetti e delle ispezioni sulle strade esistenti, forniscono indicazioni per la stesura delle classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti e classificazione della sicurezza della rete esistente (art.5, c.1 del D. Lgs n. 35/11) .

Al fine della classificazione ai sensi del D. Lgs n. 35/11, le stesse individuano una serie di indicatori di incidentalità, utilizzabili per tratte stradali omogenee, da utilizzare sia in ambito extraurbano (attualmente sulla rete stradale TEN e successivamente su tutta la rete di interesse nazionale) sia urbano (a decorrere dal 2021), come riportato in dettaglio nel paragrafo 2.2 “Analisi della rete stradale nella gestione della sicurezza”.

Ai fini dell'emanazione del decreto di classificazione è stata avviata un’attività finalizzata all’esatta individuazione della rete TEN, definita dal Regolamento 1315/13/UE.

Ad oggi la definizione delle tratte comprese nella rete TEN è desumibile solo in modo non esplicito dal portale della Commissione Europea:

*http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/index\_en.htm*

La classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti deve essere effettuata analizzando prioritariamente gli incidenti mortali, in quanto l'obiettivo principale del D. Lgs. n. 35/11 è quello di individuare ed eliminare le criticità della rete stradale che provocano il reiterarsi di incidenti mortali ma, ai fini di un’analisi più approfondita dell’incidentalità della rete stradale, risulta opportuno valutare i medesimi tratti omogenei anche contestualmente ai dati relativi agli “*incidenti con feriti”.*

A regime la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti rappresenta l’input per la classificazione della sicurezza della rete ma assume la particolare funzione nel primo processo di dettare le priorità del programma delle ispezioni.

Per la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti risulta necessario effettuare un'analisi dei dati dell'incidentalità ed utilizzare adeguati indicatori di incidentalità che possano adeguatamente essere rappresentativi dell'evento incidentale nel suo complesso.

L'individuazione degli indicatori di incidentalità dovrà pertanto essere condotta con adeguate procedure in grado di tenere conto della variabilità statistica del fenomeno.

Gli indicatori da privilegiare per la predisposizione della classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti sono i tassi di incidentalità, in quanto tali indicatori forniscono adeguate informazioni circa la pericolosità di ogni singolo tratto stradale in funzione del suo effettivo utilizzo, ovvero in base al flusso in esso realmente transitato.

Di seguito si riportano le principali tipologie di indicatori, da utilizzare ai fini della classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti:

* + tasso di incidentalità (espresso anche in funzione dei flussi di traffico);
  + frequenza di incidenti (espresso in funzione della sola estesa chilometrica);
  + numero di incidenti.

Nella Tabella 1 vengono indicati i diversi indicatori da utilizzare per la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, come previsto dal D. Lgs. n. 35/11, e definita la loro priorità.

Nella medesima tabella si evidenzia come gli indicatori appartenenti al gruppo con priorità 1 diano le informazioni più importanti ai fini di una classificazione dell'incidentalità della rete stradale in quanto il dato oggettivo del numero dei morti/feriti/incidenti, registrato per ogni tratto stradale omogeneo, viene correlato, oltre che con l'estesa chilometrica, anche con i flussi di traffico, realmente transitati sul tratto stradale.

Gli indicatori appartenenti al gruppo con priorità 2 forniscono l'informazione sui dati di incidentalità rapportati alla sola estesa chilometrica.

Infine gli indicatori appartenenti al gruppo con priorità 3 forniscono la sola informazione relativa al numero di incidenti e relativi morti e feriti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIORITA’** | **INDICATORI DI INCIDENTALITA'** | **UNITA' DI MISURA** |
| **1** | tasso di incidentalità con morti su flusso | *n. incidenti con morti / veic.\*km* |
| tasso di incidentalità con feriti su flusso | *n. incidenti con feriti / veic.\*km* |
| tasso di incidentalità su flusso | *n. incidenti / veic.\*km* |
| tasso di mortalità su flusso | *n. morti / veic.\*km* |
| tasso di lesività su flusso | *(n. morti + n. feriti) / veic.\*km* |
| tasso di ferimento su flusso | *n. feriti / veic.\*km* |
|  |  |  |
| **2** | frequenza incidenti mortali | *n. incidenti con morti / km* |
| frequenza incidenti con feriti | *n. incidenti con feriti / km* |
| frequenza incidenti | *n. incidenti / km* |
| frequenza morti | *n. morti / km* |
| frequenza feriti | *n. feriti / km* |
|  |  |  |
| **3** | tasso di mortalità | *n. morti / n. incidenti* |
| tasso di lesività | *(n. morti + n. feriti) / n. incidenti* |
| tasso di ferimento | *n. feriti / n. incidenti* |
| n. morti | *numero* |
| n. feriti | *numero* |
| n. incidenti | *numero* |

Tabella 1: indicatori di incidentalità da utilizzare ai fini della classificazione

Tali indicatori devono essere considerati complementari e non alternativi poiché ognuno è in grado di rappresentare aspetti specifici della sicurezza e quindi l’OC in funzione dell’ambito, del contesto territoriale e del tipo di strada dovrà valutare gli indicatori più opportuni secondo l’ordine di significatività indicato in tabella. E’ facoltà dell’OC utilizzare i predetti indicatori riferiti a periodi temporali stagionali nei quali si registrano elevati flussi di traffico ed eventi incidentali che, se fossero rapportati su base annuale, potrebbero indurre a valutazioni non corrette dell’incidentalità.

In assenza di dati esaustivi e completi per gli indicatori di incidentalità, indicati in Tabella 1, l’OC, nella fase iniziale di attuazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 35/11, potrà effettuare altre tipologie di analisi correlate all’analisi di sicurezza e di incidentalità (ad esempio analisi delle diverse tipologie di utenza, stato di manutenzione dell’infrastruttura, analisi delle velocità, ecc.).

Nel vecchio sito web del MIT, sono reperibili le informazioni riportate al seguente link: <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2306> con aggiornamento al 04/01/2016.

Successivamente a tale data è stato emanato il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 398 del 7 agosto 2017 relativo alla “*Determinazione delle tariffe da porre a carico dei gestori, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2011, n. 35 di attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali*” (G.U. n. 250 del 25.10.17) e reperibile al seguente link:

[*http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-25&atto.codiceRedazionale=17A07187&elenco30giorni=true*](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-25&atto.codiceRedazionale=17A07187&elenco30giorni=true)

nonché nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

<http://mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-398-del-07082017>

Nel nuovo sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è in fase di predisposizione l’organizzazione della specifica “area tematica” relativa allo stato di attuazione del D. Lgs. n. 35/11.